



Roma, 10 febbraio 2023

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N° 68**

**Oggetto: Circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2023 – “Tregua fiscale” – Definizione agevolata e conciliazione agevolata delle controversie tributarie – Rinuncia agevolata dei giudizi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 7-2023 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 7 – 2023

**Oggetto: Circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2023 – “Tregua fiscale” –  
Definizione agevolata e conciliazione agevolata delle controversie tributarie – Rinuncia  
agevolata dei giudizi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione**

Si fa seguito alla Circolare della LND n. 65 del 6 febbraio 2023, per dare notizia dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, in ordine alla definizione agevolata ed alla conciliazione agevolata delle controversie tributarie nonché alla rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione introdotte dalla Legge di Bilancio 2023

#### **1 – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205)**

Le disposizioni recate dai commi da 186 a 205 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023, consentono la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sono parti le Agenzie fiscali (entrate, dogane e monopoli), pendenti alla data del 1° gennaio 2023 in ogni ordine e grado, con il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

Non sono definibili per mancanza di importi da versare da parte del contribuente le controversie in materia di diniego di rimborsi o di spettanza di agevolazioni. Sono escluse, tra l’altro, anche le controversie in materia di IVA riscossa alle importazioni e delle somme dovute a titolo di recupero degli Aiuti di Stato.

Ciascun Ente territoriale – comma 205 – può stabilire, entro il 31 marzo 2023, l’applicazione delle disposizioni agevolative in argomento alle controversie in cui è parte l’Ente medesimo.

La definizione si applica - comma 192 - alle controversie in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia definitivamente concluso.

Per accedere alla definizione agevolata è necessario presentare apposita domanda all’Agenzia fiscale ad opera del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio pendente. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 30294/2023 del 1° febbraio 2023, sono state disposte l’approvazione del modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi da 186 a 202 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023 e le relative modalità di presentazione.

Per effetto del comma 195, deve essere presentata entro il 30 giugno 2023, per ciascuna controversia, una distinta domanda di definizione agevolata, esente da bollo, e deve essere effettuato un distinto versamento. Dal dovuto occorre scomputare le somme già versate in pendenza di giudizio compresi gli importi a titolo di interessi e sanzioni.

La definizione ha luogo con il pagamento di un importo rapportato al valore della lite – comma 186 – *(tenendo presente che per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e sanzioni)*, applicando le seguenti percentuali di riduzione:

-100% del valore della lite nel caso in cui l’Agenzia fiscale è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia depositata alla data del 1° gennaio 2023;

-90% del valore della lite nei casi in cui il contribuente, alla data del 1° gennaio 2023, si sia costituito in giudizio attraverso il deposito o la trasmissione alla Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado;

-40% e 15% nell'ipotesi - comma 188 - di soccombenza dell'Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata al 1° gennaio 2023: Il contribuente può definire la controversia in via agevolata pagando il 40% in caso di soccombenza in 1° grado dell'Agenzia e il 15% in caso di soccombenza dell'Agenzia in 2° grado.

In caso di soccombenza parziale – comma 189 – ripartita tra le parti, il contribuente può definire in via agevolata, in differente misura, la parte di atto confermato e la parte di atto annullata. La definizione della parte di atto confermato si perfeziona pagando l'intero importo del tributo al netto di interessi e sanzioni. La definizione della parte di atto annullata si perfeziona con il pagamento del 40% del valore della lite sul quale l'Agenzia è risultata soccombente in 1° grado e il 15% del valore sul quale l'Agenzia è risultata soccombente in 2° grado.

Per la definizione agevolata delle controversie pendenti alla Corte di Cassazione, per le quali l'Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, il contribuente deve pagare il 5% del valore della lite sempre che il ricorso penda alla Suprema Corte alla data del 1° gennaio 2023 a seguito di avvenuta notifica alla controparte. Sono, quindi, escluse dalla previsione agevolativa le ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 non sia stato ancora notificato il ricorso per Cassazione.

Per le controversie relative alle sole sanzioni **non** collegate al tributo occorre pagare il 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia e il 40% negli altri casi.

Le sanzioni collegate al tributo si definiscono in via agevolata senza il pagamento di alcun importo a titolo di sanzione sempre che il rapporto relativo al tributo sia stato definito. Necessita però presentare, comunque, la domanda entro il 30 giugno 2023.

Nel caso di importi superiori a 1.000,00 euro, è ammesso il pagamento in 20 rate trimestrali di pari importo alle scadenze del 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali; è esclusa la compensazione di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997.

Le controversie tributarie definibili **non** sono sospese (comma 197) salvo richiesta del contribuente al Giudice dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata in argomento; in tal caso, il processo rimane sospeso fino al 10 luglio 2023. Il contribuente deve depositare nel fascicolo copia della domanda di definizione e del versamento totale o della prima rata.

L'eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell'Agenzia fiscale deve essere notificata entro il 31 luglio 2024 ed è impugnabile entro 60 giorni.

## **2 – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212)**

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie di cui ai commi da 186 a 205, è possibile una conciliazione giudiziale di carattere *speciale* rispetto alla conciliazione fuori udienza, regolata, a regime, dall'art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992, la quale prevede che se le parti, in pendenza di giudizio, raggiungono un accordo, presentano un'istanza al Giudice per la definizione della controversia che si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'Ente impositore.

La cd. conciliazione speciale agevolata interessa le controversie pendenti in 1° e 2° grado alla data del 1° gennaio 2023.

Raggiunto l'accordo con l'Ufficio dell'Agenzia – fuori udienza –, nel quale devono essere indicati gli importi dovuti e le modalità di pagamento, va presentata un'istanza congiunta sottoscritta dal contribuente o dai suoi difensori e l'accordo va perfezionato entro il 30 giugno 2023.

Mentre con la conciliazione ordinaria le sanzioni sono ridotte al 40% del minimo di legge in caso di accordo nel corso del 1° grado di giudizio e del 50% del minimo di legge in caso di accordo nel corso del 2° grado di giudizio, il comma 207 prevede che la conciliazione speciale comporta l'applicazione delle sanzioni ridotte nella misura di 1/18 del minimo di legge oltre agli interessi.

E' previsto anche il pagamento in 20 rate trimestrali di pari importo ed è esclusa la compensazione ex art 17 del D. Lgs. n.241/1997.

### **3 -Rinuncia agevolata dei giudizi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (commi da 213 a 218)**

Interessa le controversie di cui è parte l' Agenzia delle Entrate ed è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai precedenti commi da 186 a 205.

Condizione preliminare per l'esercizio della rinuncia dal parte del ricorrente principale è la definizione di un accordo tra l' Agenzia delle Entrate e il contribuente su tutte le pretese azionate in giudizio con conseguente abbattimento delle sanzioni.

Effetto naturale della rinuncia è la riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo di legge.

Il versamento delle somme dovute per imposte, sanzioni, interessi ed eventuali accessori va effettuato in unica soluzione – è esclusa la rateazione – entro 20 giorni dall'accordo.

La rinuncia va formalizzata entro il 30 giugno 2023.